CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

38.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 16 APRILE 1943-XXI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASALINI**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina delle costruzioni su spiaggie od in zone esposte all'azione del mare. (2374) 639

ORLANDINI, *Relatore* – BENINI, *Ministro dei lavori pubblici.*

Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore del centro della città di Gallarate. (2375). 640

GIORDANI, *Relatore.*

Disegno di legge (*Rinvio*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità. (2378) 640

PRESIDENTE.

La riunione comincia alle 16.

(*È presente il Ministro per i lavori pubblici*, Benini).

PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il Consigliere nazionale Orlandini, al quale rivolge un cordiale saluto.

Comunica pure che è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Klinger; che sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali Ascione, Betti, Bombrini, Crollalanza, Maffezzoli, Perusino e Trevisani; e che è assente giustificato il Consigliere nazionale Pezzuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RAMPONE, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle costruzioni su spiagge od in zone esposte all'azione del mare. (2374).

ORLANDINI, *Relatore*, nota che la relazione al disegno di legge in esame in realtà è già stata fatta stamane dallo stesso Ministro per i lavori pubblici, che in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ha parlato anche su questo argomento.

Il provvedimento si propone soprattutto lo scopo di porre un freno alla tendenza, che si è andata largamente manifestando, di richiedere l'intervento dello Stato per lavori intesi a riparare danni arrecati dalla azione del mare a fabbricati siti lungo le spiagge, ovvero per la costruzione di opere atte a prevenire i danni o ad impedirne l'estensione. Tali richieste hanno riguardato

soprattutto proprietà private costruite in terreni demaniali o in zone limitrofe.

La legislazione vigente (legge 14 luglio 1907, n. 542) non reca alcun ordinamento in materia. Essenzialmente ci si preoccupava solo di andare incontro ai danni lamentati dagli abitati; ma non si escludeva l'intervento dello Stato in tutti gli altri danni a proprietà private o a proprietà pubbliche che non avessero interesse generale.

Il disegno di legge in esame provvede a questi inconvenienti sotto due aspetti: innanzi tutto precisando che le opere di difesa, come quelle eventuali di riparazioni di danni derivanti da erosioni, fanno assoluto carico a chi esegue le costruzioni, quando queste possono comunque essere sottoposte a mareggiate o all'azione corrosiva del mare; in secondo luogo prescrivendo che i progetti di dette opere difensive devono essere preventivamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici, e che la loro esecuzione deve essere fatta d'accordo con gli uffici del Genio civile. Nulla viene innovato circa la competenza dell'Amministrazione della Marina mercantile in materia di occupazione di zone di demanio marittimo.

Si tratta di un provvedimento logico, che merita di essere approvato.

Raccomanda, tuttavia, che l'esclusione dell'intervento dello Stato non sia assoluta, e precisamente quando i danni delle erosioni si sono verificati per effetto di modifiche al regime delle acque precedente, dovute ad opere costruite dallo Stato; e nei casi di danni a piccole rade o porti, intorno a cui si addensano modesti agglomerati che servono di abitazione ai lavoratori che vivono del mestiere della pesca.

BENINI, *Ministro per i lavori pubblici*, prenderà in benevolo esame la predetta raccomandazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore del centro della città di Gallarate. (2375)

GIORDANI, *Relatore*, ricorda che per l'attuazione del piano regolatore del centro della città di Gallarate, che fu approvato con Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-V, n. 1549, fu concessa, con Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 737, una proroga, fino al 28 maggio 1942-XX, del termine per l'ultimazione dei lavori previsti dallo stesso piano regolatore.

Senonchè questi lavori non sono ancora ultimati, ed il Comune di Gallarate ha chiesto una ulteriore proroga con decorrenza dalla fine del conflitto.

Col disegno di legge in esame si concede detta proroga, a far tempo dal 28 maggio 1942-XX, fino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra. Resta naturalmente inteso che l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale avrà decorrenza dal 29 maggio 1942-XX, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1942-XX, n. 843.

Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità. (2378)

PRESIDENTE avverte che su richiesta del Ministro delle comunicazioni la discussione di questo disegno di legge è rinviata, dovendosi prendere accordi tra le Amministrazioni interessate a proposito di alcuni emendamenti proposti dal Relatore.

La riunione termina alle 16,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Disciplina delle costruzioni su spiagge od in zone esposte all'azione del mare. (2374)

ART. 1.

Chiunque esegue costruzioni provvisorie o stabili deve provvedere a propria cura e spese alle eventuali opere di difesa ed a quelle di riparazione dei danni derivanti da mareggiate o da azioni corrosive marine di qualsiasi genere, restando escluso l'intervento dello Stato, anche sotto forma di sussidi o concorso nelle spese occorrenti.

ART. 2.

Chiunque esegue opere per difendere dai danni di mareggiate o da azioni corrosive marine costruzioni provvisorie o stabili, site su aree demaniali marittime, debitamente concesse, o su terreni di proprietà privata compresi nella zona di rispetto di cui all'articolo 55 del Codice della navigazione, deve sottoporre i relativi progetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici. L'esecuzione dei lavori deve effettuarsi sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio civile.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per le opere che dovesse eseguire per la difesa dal mare delle proprie linee, nei casi in cui sia pregiudicata o gravemente minacciata la sicurezza dell'esercizio delle linee medesime, provvederà previa intesa con l'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

È fatta salva la competenza dell'Amministrazione della Marina mercantile per quanto riguarda l'occupazione delle zone demaniali marittime.

ART. 3.

Coloro che eseguono le opere di cui al precedente articolo senza aver chiesto ed ottenuta l'approvazione dei progetti sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 5,000.

In questo caso ed anche quando sia intervenuta l'approvazione del progetto, se nella esecuzione delle opere non siano state osservate le buone regole d'arte a giudizio insindacabile di una Commissione costituita dall'Ingegnere capo del Genio civile, dal Capo del circondario marittimo e da un tecnico designato dal proprietario interessato, l'Autorità marittima, a richiesta dell'Amministrazione dei lavori pubblici, ordina la demolizione delle opere eseguite; in caso di inadempienza provvede di ufficio a mezzo del Genio civile, rivalendosi delle spese a termine del Codice della navigazione e del relativo regolamento.

Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore del centro della città di Gallarate. (2375)

ARTICOLO UNICO.

Per l'attuazione del piano regolatore del centro della città di Gallarate già prorogata fino al 28 maggio 1942-XX, con Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 737, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 66, è concesso un nuovo termine, con decorrenza dal 28 maggio 1942-XX, fino a due anni dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Le costruzioni di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1937-XV, n. 366, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1549, e relativo all'approvazione del piano regolatore anzidetto, godranno dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 28 maggio 1942-XX, ma entro due anni dalla cessazione dello stato di guerra, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 29 maggio 1942-XX, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1942-XX, n. 843.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO — ROMA